

Decorrono dal deposito della sentenza i termini per l'impugnazione

Contenzioso

I termini per l'esecuzione e l'impugnazione della sentenza decorrono dal deposito della pronuncia e non dalla comunicazione del dispositivo. Lo ha precisato l'agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito nel corso di Speciale Telefisco.

L'interpretazione, per certi versi scontata, in realtà per alcuni uffici non era tale, dal momento che, di recente, si è provveduto a iscrizioni a ruolo provvisorie senza attendere il deposito della sentenza, a nulla rilevando che, in assenza delle motivazioni, il contribuente fosse impossibilitato a difendersi e quindi a chieder eventualmente la sospensiva.

A seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 220/2023, per i ricorsi e gli appelli notificati successivamente al 5 gennaio 2024, il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

Tale dispositivo (ex articolo 36 del Dlgs 546/1992) è una delle varie parti di cui si compone la sentenza (1-indicazione composizione collegio, parti e difensori; 2-concisa esposizione dello svolgimento del

processo; 3-richieste delle parti; 4-succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto; 5-dispositivo).

Dalle prime applicazioni della nuova norma, la Cgt comunica con Pec alle parti entro sette giorni, il contenuto del dispositivo che, in genere, ha una numerazione ad hoc (non coincidente con il numero della sentenza). Alcuni uffici, in presenza di dispositivi con soccombenza del contribuente, hanno proceduto direttamente all'iscrizione a ruolo provvisoria in base all'articolo 68 confondendo (o equiparando erroneamente), il dispositivo con la sentenza.

Ora a livello centrale è stato condivisibilmente precisato che sia l'esecuzione della sentenza, sia i termini di impugnazione decorrono dal deposito della pronuncia.

Vi è solo da sperare che gli Uffici si adeguino a tale chiarimento anche perché, in difetto, il contribuente può soltanto impugnare l'intimazione di pagamento dell'Agenzia lamentando l'assenza del presupposto (la sentenza) ma, a parte gli oneri legali, è evidente che con ogni probabilità, per quando verrà fissata l'udienza di discussione, la sentenza sarà stata verosimilmente depositata, e quindi, a quel punto, il ricorso sarebbe privo di effettivo interesse (stante la sopraggiunta correttezza dell'intimazione inizialmente illegittima).

—La.Am.

—A.I.